

ALLEGATO 1

(RIF. ART. 10 DELLA D.G.R. N. 85-13268 DELL'08.02.2010)

A titolo di contributo e supporto del lavoro degli uffici comunali, si riporta un'elencazione esemplificativa della documentazione utile per svolgere una corretta valutazione della *Domanda di rilascio di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande* per nuove aperture, trasferimenti e variazione di superficie; gli elaborati indicati e brevemente descritti possono corredare e/o integrare quelli predisposti dall'istante per l'"autorizzazione sanitaria"¹.

Quindi, fermi restando gli elaborati richiesti dall'ASL competente, la domanda potrebbe essere corredata anche dai seguenti elaborati:

1. **Progetto municipale** come da Regolamento Edilizio Comunale e dal quale si evincano i seguenti elementi:

1.1. l'ubicazione dell'esercizio, inserita nella toponomastica completa dei numeri civici, e la destinazione d'uso o l'uso effettivo degli immobili siti nelle immediate vicinanze, con particolare attenzione ai ricettori sensibili interferiti² (planimetria dell'ambito in scala 1:500);

1.2. l'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti: dovrà essere evitata la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, indicare quali cassonetti differenziati saranno disposti nell'area ed eventuali accorgimenti tecnici ritenuti utili, come la raccolta del percolato, filtrazione fumi maleodoranti, ecc.

1.3. il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi secondo quanto indicato dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 del 08.02.2010 (n. posti auto, dimensione totale e stalli).

2. **Relazione tecnica** dalla quale sia possibile evincere almeno i seguenti elementi:

2.1. la tipologia di somministrazione che sarà svolta dall'esercizio per il quale è richiesta l'autorizzazione con riferimento all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/R del 03.03.2008 - *Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale*³; la Relazione tecnica

¹ Si tratta di una autocertificazione di conformità al R.R. 2/R /R – 2008 dello stato di fatto illustrato da idonei allegati. La relazione tecnica da allegare si compila su un modello standard e vi si allega una planimetria con l'arredamento posizionato.

² La D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, c. 3, l. c). *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico* definisce ricettore "qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione elencata".

³ «Art. 2 (Tipologia degli esercizi)

1. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, le attività di cui all'articolo 1 sono distinte in:

dovrà descrivere le misure adottate per rispettare i *requisiti comuni* (art. 3 e Allegato A del R.R. 2/R) a tutte le tipologie e i *requisiti specifici* (art. 4 e Allegato B del R.R. 2/R) in funzione della tipologia di esercizio;

2.2. gli orari di apertura al pubblico, al fine di consentire agli organi preposti di valutare, in relazione alla classificazione acustica dell'area in cui si inserisce l'intervento e dei ricettori sensibili segnalati con la planimetria di cui al punto 1.1, il corretto rispetto dei valori limite previsti, che si distinguono tra tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00);

2.3. la stima della quantità di rifiuti prodotti per ogni tipologia (organico, carta e cartoni, plastica, vetro e lattine), ai fini della verifica dell'adeguatezza dell'area destinata alla loro raccolta temporanea anche in funzione dell'organizzazione della raccolta rifiuti sul territorio comunale (frequenza dei passaggi).

3. **Progetto dell'impianto di climatizzazione invernale ed estiva**, firmato da tecnico abilitato e iscritto al proprio albo professionale, dal quale si evinca la conformità ai requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 – *Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*. In particolare, il progetto dovrà rispettare oltre le prescrizioni e gli indirizzi di carattere generale anche quelli particolari contenuti nelle schede "E" e "N" pertinenti alla classificazione dell'edificio in cui si inserisce l'esercizio di somministrazione. Si riporta per estratto alcune delle possibili prescrizioni cui il progettista dovrà verificare la necessità di ottemperare in caso di nuova costruzione o di manutenzione straordinaria/ristrutturazione di un edificio esistente:

a) esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;

b) esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:

1) alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;

2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;

3) preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue;

c) esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda; [...]

d) esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale»;



PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER I COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO E ALLE ZONE DI MANTENIMENTO

Di seguito, sono definite le prescrizioni e gli indirizzi che, in tutti i Comuni assegnati alle zone di piano o alle zone di mantenimento, si applicano, agli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio coinvolte in interventi di ristrutturazione edilizia nonché agli edifici esistenti e che riguardano:

- le prestazioni del sistema edificio/impianto;
- le prestazioni dei sistemi di produzione/generazione del calore;
- i combustibili;
- le modalità di distribuzione e di regolazione del calore.

Le prescrizioni di seguito definite si applicano agli interventi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA) sia presentata successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento e, nel caso non siano previsti specifici titoli abilitativi, agli interventi realizzati successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

Per gli impianti trattati nel presente provvedimento le pertinenti prescrizioni, definite nel seguito, costituiscono riferimento cogente, nonché requisito minimo nel caso in cui tali impianti siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera o ad autorizzazione integrata ambientale.

Le autorizzazioni generali di cui agli articoli 272, comma 2 e 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006, sono predisposte, in coerenza con quanto indicato nel presente provvedimento, dalla Direzione Ambiente Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico.

Per gli impianti individuati al Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 nonché quelli individuati all'articolo 269, comma 14 del decreto stesso, i requisiti e le prestazioni indicate nel presente provvedimento costituiscono riferimento cogente per la relativa installazione e gestione.

Nella tabella che segue sono riportate le diverse tipologie di edifici considerate prendendo a riferimento le categorie del d.p.r. 412/1993 e s.m.i. e tenendo conto dell'utilizzo prevalente, con il rinvio alla relativa scheda contenente le prescrizioni e gli indirizzi previsti. La Scheda 1 costituisce riferimento per gli edifici classificati nella categoria E1 definita dal d.p.r. 412/1993 e s.m.i. e per le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili in essi svolte. Le Schede 2, 3, 4, 5 e 6, invece, sono riferimento per gli edifici esclusivamente adibiti alle attività indicate e possono integrare, ove tecnicamente possibile, il quadro prescrittivo della Scheda 1 nel caso di attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili svolte in locali facenti parte di edifici comunque classificati nella categoria E1.

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2007.



1. PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

1.1 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN, della serie UNITS 11300 e loro successive modificazioni.

1.2 REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI PER GLI EDIFICI

- 1.2.1 Gli edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, nuovi nonché quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 m² soggetti a ristrutturazione edilizia che interessi una superficie utile superiore a 1000 m², devono rispettare i limiti di fabbisogno energetico per il riscaldamento indicati nella Tabella 1, Allegato 3.
- 1.2.2 Tutti gli altri edifici nuovi nonché quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 m² soggetti a ristrutturazione edilizia, devono rispettare i limiti di fabbisogno energetico per il riscaldamento indicati nella Tabella 2, Allegato 3.

1.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI

- 1.3.1 Le prescrizioni specifiche elencate nelle Schede N e nella Tabella 5 dell'Allegato 3 devono essere rispettate in caso di interventi riconducibili alle seguenti lettere a), b), c) e d):
- a) nuova realizzazione di un edificio;
 - b) ristrutturazione edilizia di edificio con superficie utile superiore a 1000 m²;
 - c) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 m² o su porzioni inferiori a 1000 m² di edifici con superficie utile superiore a tale soglia;
 - d) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
 - e) manutenzione straordinaria di edifici.
 - f) manutenzione ordinaria di edifici.
- Per gli interventi riconducibili alle lettere e) ed f) le prescrizioni specifiche da rispettare sono indicate nelle Schede E allegate. Ai fini del presente provvedimento gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono assimilati agli interventi di cui alla lettera c) del presente punto.
- 1.3.2 È ammessa deroga al rispetto delle prescrizioni specifiche di cui alla Tabella 5, Allegato 3 e ai punti 1.3.9 e 1.3.10 del presente paragrafo, per le parti di edificio la cui progettazione preveda l'utilizzo di elementi costruttivi innovativi che parte-



2. PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI EDIFICI

Le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle Schede di seguito riportate si applicano in tutti i casi in cui sono realizzati i seguenti interventi:

Schede "N"

- nuova realizzazione di un edificio;
- ristrutturazione edilizia di un edificio con superficie utile superiore a 1000 m²;
- ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 m² o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 m²;
- realizzazione di porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;

Schede "E"

- manutenzione straordinaria di edifici;
- manutenzione ordinaria di edifici;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
- ristrutturazione di impianti termici;
- sostituzione di generatore di calore.

In merito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 13/2007, si intendono per interventi di:

- ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- manutenzione ordinaria di edifici: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio;
- manutenzione straordinaria di edifici: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d'uso;

**SCHEDA 3 N**

Edifici adibiti a:

- E. 4(1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi
- E. 4(3) Sale da ballo
- E. 4(3) Bar e ristoranti

A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Per gli edifici con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 2° Livello e che rispettino i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 2° Livello, sono previste apposite iniziative di incentivazione.
- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare l'installazione di impianti solari termici) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, deve essere valutata l'opportunità di installare impianti termici a bassa temperatura basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora la valutazione effettuata induca a scelte difformi da quanto sopra indicato, queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell'ambito della relazione di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007.

B) Forme di produzione/generazione del calore

- Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione di interventi che prevedano ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti, devono essere installati impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio. Per quanto riguarda i criteri per determinare il fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, nonché i casi di deroga, costituisce riferimento la disciplina attuativa delle disposizioni della l.r. 13/2007 in materia di serre solari, impianti fotovoltaici e solari termici.
- I sistemi di ventilazione meccanica, caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m³/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,6.

C) Modalità di distribuzione e di regolazione del calore

- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione della tem-



SCHEDA 3 E

Edifici adibiti a:

E.4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi

E. 4(3) Sale da ballo

E. 4(3) Bar e ristoranti

A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare l'installazione di impianti solari termici) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante.
- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U conformi a quanto previsto nella Tabella 5 dell'Allegato 3.
- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, che prevedono la sostituzione dei serramenti verso ambienti non riscaldati, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a $2,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (valore medio vetro/telaio).
- Negli interventi che prevedono la sola sostituzione dei vetri in serramenti esterni esistenti, è fatto obbligo di installare esclusivamente vetri dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a $1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- Negli interventi di manutenzione di edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a $0,30 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946, nonché, per gli edifici in zona E, un valore del modulo della trasmittanza periodica Y_{eff} inferiore a $0,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza U sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.
- Negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso in cui le murature perimetrali contengano una camera d'aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse secondo le seguenti procedure:
 - si procede con insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica λ massima di $0,06 \text{ W/m K}$.

4. **Documentazione previsionale di impatto acustico**, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta in conformità con la L. n. 447 del 26.10.1995 – *Legge quadro sull'inquinamento acustico* e con la L.R. n. 52 del 20.10.2000 - *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico* da un tecnico riconosciuto competente, che dimostri il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale relativamente a macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio, come ad esempio i condizionatori d'aria o gli impianti frigoriferi. Il tecnico competente dovrà altresì valutare l'impatto acustico connesso al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale⁴, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio serale e notturno, nonché idonee misure di mitigazione dell'impatto.

5. **Relazione di impatto paesaggistico**, qualora l'esercizio si insedi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale o storico-architettonico, oppure in vicinanza di beni culturali, ambientali, paesaggistici e Siti di Importanza Comunitaria, la documentazione deve essere corredata dalla dimostrazione asseverata che sono stati rispettati gli obblighi del D.Lgs. 42/2004 e dalla **scheda semplificata**. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23⁵ dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i., la **scheda semplificata** è elaborata secondo l'all. 1/2 e 1/3 (Relazione illustrativa) del *D.P.C.M. del 12 dicembre 2005*. Della **scheda semplificata** si riporta di seguito l'estratto:

⁴ Il software potrebbe non prevedere di default questo dato; il professionista dovrà tenerne conto in funzione del contesto e della tipologia di locale di somministrazione.

⁵ Art. 23. Individuazione dei beni culturali e ambientali

1. Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.
2. I comuni, con apposito regolamento individuano tra tali beni anche parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico, ubicati nell'ambito degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari, addensamenti commerciali urbani forti), così come individuati all'articolo 13, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.
3. I regolamenti di polizia locale ed i regolamenti edilizi stabiliscono norme per la limitazione all'esercizio delle attività commerciali in prossimità dei beni culturali e ambientali, e in parti più estese e di particolare pregio degli addensamenti commerciali, previa motivazione che esse, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggiano il valore storico-ambientale della zona considerata.

“SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA

COMUNE DI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.⁽¹⁾

1. RICHIEDENTE: ⁽²⁾

persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
⁽³⁾

3. OPERA CORRELATA A:

edificio
area di pertinenza o intorno dell'edificio
lotto di terreno
strade, corsi d'acqua
territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

temporaneo o stagionale
permanente a) fisso b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo commerciale/direzionale
altro;

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

urbano agricolo boscato naturale non coltivato altro;

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

centro storico area urbana area periurbana territorio agricolo insediamento sparso insediamento agricolo area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

costa (bassa/alta) ambito lacustre/vallivo pianura versante(collinare/montano)
altopiano/promontorio piana valliva (montana/collinare) terrazzamento crinale

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:

a) estratto stradale con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico

se ricadente in territorio extraurbano o rurale

b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO

Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).

c) estratto tavola PRG o PdiF e relativa norma che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.R.T. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)

Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

10.a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche.
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate.....

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):

territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua; montagne sup. 1200/1600 m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide; vulcani; zone di interesse archeologico.

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELE

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico ⁽⁴⁾

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO ⁽⁵⁾

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ⁽⁶⁾:

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO ⁽⁷⁾

Firma del Richiedente Firma del Progettista dell'intervento.....

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Firma del Responsabile

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

Firma del Soprintendente o del Delegato

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico dell'area in cui l'intervento si inserisce.

in linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento, quali:

- Antenne, parabole
- cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie
- Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricedenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004)
- Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
- Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione degli interventi ricedenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004)
- Pannelli solari e foto voltaici fino ad una potenza di 20Mwe
- Impianti di condizionamento

(2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al

recepimento, nel Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.

(3) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce.

(4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.

(5) E' consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare.

(6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sulle eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatis.m.i. dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- aspetto architettonico;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione

(7) Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.»

Comunque, i comuni hanno facoltà di modificare, incrementare o dettagliare ulteriormente quanto riportato dal presente allegato.

Infine, a titolo di ulteriore contributo, si riporta un fac-simile di check-list riepilogativa delle possibili valutazioni (**Allegato 2 alla presente nota**), ma non esaustive né obbligatorie, che l'istruttore potrebbe effettuare in caso di istanza di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento di sede o ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione. Il documento è disponibile in formato excel anche sul sito internet del Commercio della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/commercio/ambiente/index.htm>; tale strumento può essere scaricato ed applicato per una valutazione "numerica" delle istanze di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione secondo i principi di trasparenza, oggettività ed economicità che caratterizzano l'operato della Pubblica Amministrazione.